

RAPPORTO CONVENZIONALE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO, L'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI DEL VERBANO ED IL PRESIDIO SOCIO ASSISTENZIALE-SANITARIO ISTITUTO SACRA FAMIGLIA EX DGR 44 – 12758 DEL 07/12/2009

TRA

l'ASL VCO (di seguito denominata semplicemente ASL), con sede ad Omegna in Via Mazzini 117, codice fiscale n. 00634880033, legalmente rappresentata per il presente atto dal Dott. Paolo Borgotti, Direttore della SOC Distretto VCO, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.06.2017,

Il CSSV, Consorzio Servizi Sociali del Verbano, Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali del Verbano (di seguito denominato semplicemente EG) con sede ad Intra di Verbania, in Piazza Ranzoni 23, codice fiscale n. 01606830030, legalmente rappresentata dal Direttore Dott.ssa Chiara Fornara,

E

- il Presidio socio assistenziale – sanitario Istituto Sacra Famiglia Onlus interregionale, con sede legale a Cesano Boscone (MI), in Piazza Monsignor Moneta n. 1, Partita IVA n. 00795470152, legalmente rappresentato dal Presidente Don Marco Bove,

PREMESSO CHE

- Con D.G.R. 14.9.2009 n. 25-12129 sono state definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- L'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- Il presidio socio-sanitario Istituto Sacra Famiglia con sede in Verbania – Via Pippo Rizzolio 8 è stato autorizzato al funzionamento per i seguenti posti letto:
 - o n° 16 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia RAF tipo A sulla base della Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL VCO (già ASL 14) n. 316 del 31 Maggio 2001;
 - o N. 40 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia RAF tipo B sulla base della Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL VCO n. 869 del 03 Dicembre 2008;
 - o N. 16 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia RSH per disabili gravissimi sulla base della Determinazione Dirigenziale del Distretto di Verbania n. 137 del 03 Dicembre 2003;
 - o N. 8 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia RSH per disabili gravissimi motori sulla base della Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL VCO n. 109 del 19 Settembre 2003;

- n. 10 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia Comunità Alloggio di tipo B sulla base della Determinazione Dirigenziale del Distretto di Verbania n. 6 del 27 Gennaio 2004;
- n. 20 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia Centro Diurno di tipo A sulla base della Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL VCO n. 833 del 18 Novembre 2008
- Il predetto presidio socio-sanitario con Deliberazione della Direzione Generale n. 935 del 29 Dicembre 2009 è stato accreditato per i seguenti posti letto:
 - N. 16 posti letto di RAF tipo A;
 - N. 21 posti letto di RAF tipo B;
 - N. 16 posti letto di RSH per disabili gravissimi;
 - N. 7 posti letto per disabili gravissimi motori;
 - N. 10 posti letto di Comunità Alloggio tipo B;
 - N. 20 posti di Centro Diurno tipo A

Il Direttore Generale dell'ASL VCO con Deliberazione n. 473 del 21.12.2012 ha revocato l'autorizzazione del Nucleo RSH motori presso il Nuovo Reparto S. Giuseppe dell'Istituto Sacra Famiglia a fare data dal 24.12.2012: e con Deliberazione N. 43 del 18.01.2013 ha accreditato ulteriori N. 19 posti letto di RAF tipo B presso il reparto San Giuseppe.

Pertanto i posti letto per disabili autorizzati ed accreditati a fare data dal 18.01.2013 risultano essere i seguenti:

- n. 16 posti letto di RAF tipo A;
- n. 40 posti letto di RAF tipo B;
- n. 16 posti letto di RSH per disabili gravissimi;
- 10 posti letto di Comunità Alloggio tipo B;
- n. 20 posti di Centro Diurno tipo A;

Con nota del 12 Settembre 2013 prot. Az.le n. 57330 del 23 Settembre 2013 il Legale Rappresentante del Presidio Don Vincenzo Barbante chiedeva la sospensione del contratto di n. 10 posti letto di Comunità Alloggio tipo B collocati nell'Unità San Giovanni

L'ASL VCO intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso:

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. IL presente contratto viene stipulato in attuazione della DGR 14.9.2009 n° 25 -12129, nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del BUR in data 17.09.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.

2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Oggetto

1. L'ASL VCO e l'EG si avvalgono del presidio socio-sanitario Istituto Sacra Famiglia con sede legale a Cesano Boscone – Piazza Monsignor Moneta n. 1 nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna/residenziale socio/sanitaria integrata per i seguenti posti:

- n. 16 posti letto di RAF tipo A;
- n. 40 posti letto di RAF tipo B;
- n. 16 posti letto di RSH per disabili gravissimi;
- n. 20 posti di Centro Diurno tipo A

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti dalla normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano stati affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione dei servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio si impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nei presidi che svolgono attività di assistenza ad utenti disabili deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico – secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.

5. L'ASL VCO e gli EG possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. A comunicare tempestivamente (comunque non oltre giorni tre) all'ASL VCO e all'EG di riferimento, ogni eventuale successiva modifica ed autocertifica, in caso di proroga o rinnovo del presente contratto, il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione.

7. L'ASL VCO e l'EG possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo e/o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le AASSLL piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. La competenza ai fini della valutazione multidimensionale dei soggetti richiedenti l'inserimento è assegnata all'Unità di Valutazione Multidisciplinare istituita presso l'ASL VCO.

2. L'UMVD dovrà predisporre, per ogni persona da inserire nel Presidio, l'istruttoria e svolgere gli adempimenti necessari ad accertare i requisiti per poter fruire dell'inserimento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L'UMVD in sede di valutazione stabilirà il grado di intensità nell'intervento necessario per ogni singolo utente .

3. L'inserimento dell'ospite avverrà mediante comunicazione scritta del Distretto VCO con l'indicazione della data di avvio del progetto e della sua durata.

4. Il Presidio si impegna a mantenere aggiornata la documentazione relativa ai requisiti posseduti dagli assistiti al fine di permettere all'ASL VCO gli accertamenti e le verifiche necessarie, nonché a comunicare le eventuali dimissioni, anche temporanee, ed i decessi.

5. Qualora, per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, il soggetto assistito debba essere ricoverato presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura sarà compito del Presidio contattare il medico curante o, in caso di urgenza, contattare il presidio ospedaliero.

Del ricovero il Presidio darà comunicazione tempestiva all' ASL competente.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Comune applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti letto accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AASSLL, Comuni), è fissata in:

- €/die 105,80 per i posti letto di tipologia RAF tipo B
- €/die 126,08 per i posti letto di tipologia RAF tipo A
- €/die 143,38 per i posti letto di RSH per disabili gravissimi
- €/die 77,98 per i posti di Centro Diurno tipo A

con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'ASL contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria prevista:

- €/die 65,30 per i posti letto di tipologia RAF tipo B
- €/die 71,49 per i posti letto di tipologia RAF tipo A
- €/die 78,81 per i posti letto di RSH per disabili gravissimi
- €/die 54,74 per i posti di Centro Diurno tipo A

3. La quota tariffaria a carico dell'utente/Comune che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal EG competente per territorio di residenza del cittadino utente è stabilita in:

- €/die 40,50 per i posti letto di tipologia RAF tipo B
- €/die 54,59 per i posti letto di tipologia RAF tipo A
- €/die 64,57 per i posti letto di RSH per disabili gravissimi
- €/die 19,24 + €/die 4,00 (buono pasto) per i posti di Centro Diurno tipo A

4. Il pagamento degli importi mensili dovuti viene effettuato dall'ASL dietro invio, da parte dell'EG di apposita richiesta di pagamento corredata da idonea e dettagliata documentazione giustificativa dell'attività svolta nel mese di riferimento, indicando, in particolare, l'elenco degli ospiti con le relative giornate di presenza.

La quota sanitaria sarà riconosciuta soltanto per i periodi di effettiva presenza.

Al fine però di prevenire gli effetti negativi dell'istituzionalizzazione permanente in persone ancora giovani si favoriranno, ove possibile, temporanei rientri presso le famiglie. Ai fini del riconoscimento da parte dell'ASL VCO delle prestazioni erogate non si considerano assenze inferiori a tre (3)

giorni in un mese per ciascun ospite. Per giornate di assenza si intende non aver trascorso la notte in struttura.

Per quanto riguarda le assenze dell'ospite dalla struttura esse vanno motivate e giustificate dall'interessato e/o dai suoi familiari, pena la dimissione dal servizio.

Nel caso di svolgimento, a cura del personale della struttura, di attività esterne, anche con pernottamento, l'utente è a tutti gli effetti considerato in carico alla struttura.

Per il centro diurno il pagamento avverrà per le giornate di effettiva presenza.

5. I valori tariffari sopraindicati, se non diversamente disposto dalla Regione, sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OOSS di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazioni di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

6. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla DGR 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica della presente convenzione.

7. E' fatta salva la facoltà dell'ASL VCO di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente convenzione.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. Il presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'ASL VCO circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1 bis. Il presidio si impegna a fornire alle Aziende Sanitarie Locali di competenza i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e Semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale.

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'ASL VCO e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'ASL VCO, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del fascicolo sanitario e sociale.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'ASL VCO, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza

delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del Presidio o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il Responsabile del Presidio o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'ASL VCO e più in particolare:

- a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'ASL VCO. La stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'ASL VCO.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale continua 24 ore su 24 in caso di ricovero ospedaliero, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il Presidio Socio-Sanitario provveda a fornirla, l'ASL VCO riconosce al Presidio il costo orario di un operatore OSS per le ore effettivamente necessarie, con le percentuali previste dalla DGR 51/2003 rapportate alla gravità del paziente.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio.

7. L' ASL VCO si impegna a fornire direttamente i presidi sanitari, con particolare riguardo ai prodotti di cui all'allegato 2 del vigente nomenclatore Tariffario degli ausili e delle protesi. L'Azienda si impegna altresì a fornire, attraverso la SOC Farmacia Ospedaliera, i prodotti farmaceutici inseriti nel prontuario terapeutico approvato con delibera del Commissario n. 966 del 30/12/1999 e s.m.i. nonché i prodotti parafarmaceutici.

Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del MMG, fanno capo all'ASL territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'ASL VCO, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'ASL VCO a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento del Presidio definisce la retta giornaliera a carico del soggetto disabile nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore al 50% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla DGR 14.9.2009, n° 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'ASL VCO s'impegna a definire con il presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n° 25-12129/2009.

Art. 8

Trattamento dei dati personali e nomina del responsabile del trattamento

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati di seguito indicato come "GDPR"), L'A.S.L. "VCO", Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti ai sensi dell'articolo 4, numero 7 del GDPR, nomina Don Marco Bove legale rappresentante del "Presidio socio assistenziale – sanitario Istituto Sacra Famiglia" Responsabile del trattamento dei dati personali che sono allo stato trattati e che saranno trattati da quest'ultima, ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate nella presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 28 e alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite con la presente convenzione.

In particolare :

Art 8.1 GARANZIE OFFERTE DAL RESPONSABILE IN ORDINE AL TRATTAMENTO DEI DATI

- I. Il Responsabile, relativamente a tutti i Dati Personali che tratta per conto del Titolare, garantisce che:
 - a. tratterà tali Dati Personali solo ai fini dell'esecuzione della convenzione e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dal Titolare. In particolare, il Responsabile non eserciterà alcun controllo sui Dati Personali, e pertanto, non potrà trasferire gli stessi a terzi soggetti, ad eccezione del caso in cui tale possibilità sia stata specificatamente data o sarà data dal Titolare per iscritto;
 - b. non tratterà o utilizzerà i Dati Personali per scopi diversi da quelli previsti e necessari per l'esecuzione della Convenzione;
 - c. non tratterà Dati Personali per proprie finalità
 - d. prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà il Titolare se, a suo parere una qualsiasi istruzione fornita dal Titolare si ponga in violazione di legge;
- II. il Responsabile è soggetto al rispetto di previsioni di legge, che potrebbero rendere per lo stesso, in tutto o in parte, impossibile o illegale agire conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare o nel rispetto di quanto previsto dalle norme.
- III. Al fine di garantire il rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare, secondo quanto previsto dal presente articolo, il Responsabile si avvarrà di adeguati processi e di ogni altra misura tecnica idonea ad attuare le istruzioni fornite dal Titolare e anche messe a disposizione del Titolare stesso, incluse
 - a. le procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate al Titolare dagli interessati relativamente ai loro Dati personali;
 - b. l'adozione di adeguate interfacce o sistemi di supporto che consentano di garantire e fornire informazioni agli interessati così come previsto dalla Legge Applicabile;
 - c. le procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta di I Titolare, dei Dati Personali di ogni Interessato;
 - d. le procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai Dati Personali a richiesta del Titolare;
 - e. le misure che consentano di contrassegnare i Dati Personali o gli account, per consentire al Titolare di poter applicare particolari regole ai Dati Personali dei singoli Interessati;

- f. procedure atte a garantire il diritto degli Interessati alla portabilità dei dati e di limitazione di trattamento, su richiesta del Titolare.
- g. Il Responsabile deve rispettare le norme di legge e deve adempiere gli obblighi previsti dal presente atto di nomina in modo da evitare che esso stesso o il Titolare incorrano nella violazione di un qualunque obbligo previsto dalla Legge applicabile.
- h. Il Responsabile deve garantire e fornire al Titolare cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi di legge. Il Responsabile si impegna inoltre a rispettare le indicazioni o le decisioni provenienti da un'Autorità Privacy entro un tempo utile che consenta al Titolare di rispettare il termine imposto dalla stessa Autorità Privacy.
- i. Le Parti riconoscono e convengono che il Responsabile, se non diversamente pattuito, non avrà diritto di rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per essersi attenuto alle istruzioni impartite dal Titolare per la fornitura dei servizi, e/o di un qualsiasi altro suo obbligo previsto dalle norme legali e convenzionali.
- j. Il Responsabile, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del GDPR, deve mantenere e compilare, in proprio e/o in base alle indicazioni che verranno fornite dal Titolare, e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dei dati personali effettuati dallo stesso. Tale registro deve includere:
 - IV. il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Fornitori, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale opera il Responsabile, e ove applicabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile e del Responsabile della protezione dei dati;
 - V. le categorie di trattamento effettuate per conto di ciascun Titolare del trattamento;
 - VI. se del caso, i trasferimenti dei Dati Personali verso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione e l'indicazione di questi ultimi.
 - VII. Il Responsabile, al fine di consentire al Titolare di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, che si rende necessaria ogni qual volta un determinato trattamento potrebbe rivelare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nonché di rispettare quanto previsto all'art. 35 del GDPR, si impegna a supportare e a mostrare la massima collaborazione a richiesta di I Titolare, al fine di esperire tale tipo di attività.

Art 8.2 CARATTERISTICHE DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE

Il Titolare del trattamento definisce, nel rispetto dell'art 28 del GDPR, i seguenti elementi identificativi del trattamento dei dati affidati al Responsabile:

- I. Il contratto cui si riferiscono i trattamenti affidati al responsabile è la presente Convenzione ;
- II. La durata del trattamento è quella prevista per la presente Convenzione;
- III. La natura e finalità del trattamento sono indicate nell'oggetto della Convenzione e il trattamento è necessario ai fini dell'espletamento delle attività;
- IV. I dati trattati sono dati personali e particolari dei pazienti ;
- V. rimandando, comunque, al contenuto del presente Atto di nomina per la definizione degli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.
 - a. Il Responsabile deve conservare i Dati Personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati Personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
 - b. Il Responsabile deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i Dati Personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporta trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento. A tal fine il Responsabile si impegna a rispettare i requisiti di Sicurezza indicati dal Titolare e i provvedimenti in materia del Garante per la protezione dei dati personali, fatti salvi gli adeguamenti

che potranno essere necessari a seguito dell'applicazione del Regolamento e di suoi eventuali provvedimenti attuativi.

Art 8.3 SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI

Il Responsabile deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza dei Dati personali trattati nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione (incluse, ad esempio, le misure intese a garantire la segretezza delle comunicazioni così da prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema), garantendo, in tal modo, la sicurezza delle comunicazioni.

Art 8.4 PERSONALE DEL RESPONSABILE – PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO – RISERVATEZZA

Il Responsabile garantisce l'affidabilità di qualsiasi dipendente, collaboratore e Sub-Responsabile che accede ai Dati Personali conferiti dal Titolare ed assicura, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguata formazione con riferimento alla protezione e gestione dei Dati Personali, e che siano vincolati al rispetto di obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel presente Atto di nomina relativamente al trattamento dei Dati Personali.

In ogni caso il Responsabile sarà direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione dei Dati Personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

Il Responsabile si impegna ad adottare ogni misura necessaria al fine di garantire l'affidabilità dei propri dipendenti, collaboratori, rappresentanti e sub-fornitori a cui è consentito l'accesso ai Dati Personali del Titolare, assicurando in ogni caso che l'accesso a tali dati sia rigorosamente limitato a quei soggetti per i quali l'accesso è strettamente necessario, secondo quanto indicato nel precedente articolo, e all'adempimento dei loro obblighi nei confronti del Responsabile, facendo in modo che essi:

- I. siano informati sulla natura dei Dati Personali del Titolare e consapevoli degli obblighi del Responsabile ai sensi del presente Atto di nomina e del Contratto;
- II. siano stati idoneamente formati sul contenuto delle normative vigenti in materia di protezione dei Dati;
- III. abbiano aderito agli accordi di riservatezza e/o siano soggetti ad obblighi di riservatezza di natura professionale, contrattuale o previsti dalla legge;
- IV. possano accedere ai Dati Personali del Titolare solo previa autenticazione dell'utente e idonea procedura di log-on per evitare accessi non autorizzati.

Art 8.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FUORI DALL'AREA ECONOMICA EUROPEA

Qualsiasi trattamento effettuato fuori dal territorio dell'Unione Europea, da uno dei soggetti indicati, dovrà essere preventivamente autorizzato da e notificato al Titolare.

Art 8.6 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile non può, ai sensi del presente Atto di nomina, sub-appaltare o esternalizzare un qualsiasi trattamento dei Dati Personali a qualsiasi altro soggetto, (di seguito, il "Sub Responsabile"), a meno che:

- ★ Il Responsabile abbia notificato per iscritto al Titolare il nome completo, la sede legale o la sede principale degli affari, del Sub-Responsabile mediante specifica comunicazione preventiva;
- ★ Il Responsabile abbia fornito al Titolare ogni altra informazione che potrebbe rendersi necessaria per consentire alla stessa di conformarsi alla Legge applicabile,

permettendogli, ad esempio, di inviare la notificazione all'Autorità Privacy competente, laddove necessaria;

- ★ Il Responsabile abbia imposto al Sub-Responsabile condizioni vincolanti in materia di trattamento dei Dati Personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Atto di nomina;
- ★ Il Titolare non si sia opposto all'esternalizzazione e alla sub-fornitura entro i successivi 7 sette giorni lavorativi dalla ricezione della notifica scritta del Responsabile;
- ★ Il Responsabile abbia integrato il contratto di sub-fornitura con le Clausole contrattuali tipo, se, e nella misura in cui, l'ambito di sub-fornitura comporti la trasmissione, l'archiviazione, o il trattamento dei Dati Personali di I Titolare, con qualsiasi mezzo, in paesi terzi extra UE;

Qualora richiesto dal Titolare, il Responsabile dovrà provvedere a che ogni Sub Responsabile, incaricato dal Responsabile stesso, sottoscriva un accordo di trattamento dei dati con il Titolare che preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Atto di nomina;

Il Responsabile concorda che tutte le modifiche alle informazioni fornite al Titolare dovranno essere notificate al Titolare per iscritto;

In tutti i casi, il Responsabile resta responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile abbia o meno rispettato i propri obblighi specificati;

In caso di violazione del presente Atto di nomina causata dalla condotta o da azioni di un Sub - Responsabile, il Responsabile – se richiesto dal Titolare - riconosce e attribuisce al Titolare il diritto di agire sostituendosi allo stesso nel contratto con il Sub-Responsabile, così da poter esercitare tutte le azioni che riterrà necessarie al fine di salvaguardare i Dati Personali.

Art 8.7 VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI NOTIFICA

Il Responsabile, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, nonché nel rispetto del Provvedimento AGPDP n. 393 del 2 luglio 2015 Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche, dovrà notificare al Titolare nel minor tempo possibile, da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai Dati Personali ("Violazione della sicurezza"), ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri Sub-Fornitori. Tale notifica deve contenere: (i) una descrizione dettagliata della Violazione della sicurezza; (ii) il tipo di dati che è stato oggetto di Violazione della sicurezza e (iii) l'identità di ogni interessato (o, se non è possibile, il numero approssimativo delle persone interessate e i dati personali coinvolti.).

Il Responsabile deve poi comunicare al Titolare: (i) il nome e i contatti del proprio Responsabile della protezione dei dati, o i recapiti di un altro punto di contatto attraverso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni; (ii) una descrizione delle probabili conseguenze della Violazione della sicurezza; (iii) una descrizione delle misure adottate o che si intendono adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi; e (iv) non appena possibile, ogni altra informazione raccolta o resa disponibile, nonché ogni altra informazione che possa essere ragionevolmente richiesta dal Titolare relativamente alla Violazione della sicurezza.

Qualora il Responsabile non possa fornire con la notifica le informazioni di cui sopra, per ragioni che sfuggono alla sua sfera di controllo, le informazioni devono essere trasmesse non appena possibile.

Il Responsabile deve attivarsi immediatamente per indagare sulla Violazione della sicurezza e per individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi di tale violazione, conformemente ai suoi obblighi

ai sensi del presente articolo e, previo accordo del Titolare, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla Violazione stessa.

Il Responsabile non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa, avviso o relazione riguardante la Violazione della sicurezza ("Avvisi") senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Titolare.

Art 8.8 ANALISI DEI RISCHI, PRIVACY BY DESIGN E PRIVACY BY DEFAULT

Qualora sia richiesto dal Titolare, il Responsabile deve rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del Titolare alle norme vigenti e deve assistere il Titolare nelle attività di valutazione di impatto dei Servizi e dei connessi trattamenti di dati, nonché collaborare al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste e concordate per affrontare eventuali rischi identificati.

Il Responsabile dovrà fare tutto il possibile per consentire al Titolare, quale Titolare del trattamento, di rispettare le previsioni di cui all'art. 25 del GDPR relativamente alla protezione dei dati fin dalla progettazione (c.d. privacy by design) nonché alla protezione per impostazione predefinita (c.d. privacy by default).

In particolare, in linea con i principi di privacy by design, ogni nuovo trattamento dovrà essere progettato in modo da garantire una sicurezza adeguata alla luce dei rischi relativi allo specifico trattamento. Inoltre, il Responsabile dovrà consentire al Titolare, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

Art 8.9 AUDIT

Il Responsabile garantisce al Titolare, previo congruo preavviso non inferiore a 7 (sette) giorni l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub-Responsabile e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile e/o i suoi Sub-Fornitori rispettino gli obblighi disciplinati dalla presente convenzione (o contenuti in qualsiasi accordo di sub-trattamento), sempre a condizione che tali verifiche non comportino l'analisi di tutti i dati di terze parti e che queste verifiche non collidano con obblighi di riservatezza del Responsabile o del Sub Responsabile. I costi dell'audit saranno a carico del Titolare.

Art 8.10 CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile provvede alla cancellazione dei Dati Personali trattati per l'esecuzione della convenzione al termine del periodo di conservazione previsto in questa Convenzione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dal Titolare, compresa l'ipotesi in cui la cancellazione stessa debba avvenire su esercizio del relativo diritto dell'Interessato.

Alla cessazione della presente convenzione, per qualsiasi causa essa avvenga, i Dati Personali dovranno essere distrutti o restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di titolarità del Titolare.

Art 8.11 RICHIESTE DI DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI INDAGINI DIFENSIVE PROVENIENTI DA TERZE PARTI

Se non vietato da norme di legge, il Responsabile o qualsiasi Sub-Responsabile informa tempestivamente il Titolare, entro un termine congruo, di qualsiasi richiesta, comunicazione, o reclamo ricevuto da (i) qualsiasi Autorità di regolamentazione o di vigilanza; o da (ii) qualsiasi interessato, relativamente ai Servizi, ad ogni Dato Personale o ad ogni obbligo ai sensi della Legge applicabile, e fornisce gratuitamente tutta la dovuta assistenza al Titolare per garantire che il Titolare possa rispondere a tali comunicazioni o reclami e rispettare i termini temporali previsti dalla legge e dai regolamentari applicabili.

Art. 9

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dalla presente convenzione le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'ASL VCO, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata della presente convenzione.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL VCO, in qualità di contraente la presente convenzione, potrà proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del CC - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. La convenzione è, altresì, automaticamente risolta in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento

Art. 10

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo delle parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Il predetto Collegio sarà composto da un rappresentante della ASL VCO, da un rappresentante del CISS e da un membro, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle parti contraenti o, in caso di dissenso, nominato dal Presidente del Tribunale stesso.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssgg. del cpc-.

Art. 11

Durata

1. La presente convenzione avrà durata dal 01.01.2020 al 31.12.2021 e comunque fino alla definizione dell'ultima prestazione socio-sanitaria avviata in vigenza della stessa, comprese eventuali sospensioni o proroghe, e non è soggetta a tacito rinnovo. E' fatta salva l'eventuale

disdetta da comunicarsi da una delle parti mediante lettera raccomandata con preavviso di un mese. Può essere rinnovata alla scadenza con esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo fra le parti stesse, con relativo atto formale.

2. La convenzione viene redatta in cinque copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nella convenzione, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del convenzione stipulata - lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Art. 12

Spese di convenzione

1. La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, esente dall'applicazione del bollo ai sensi p. 16 della Tab. B) allegata a DPR 642/72, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrata solo in caso d'uso. Le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Verbania li _____

PER IL PRESIDIO

Il Presidente
Don Marco Bove

PER L'ASL VCO

Il Direttore SOC Distretto VCO
Dott. Paolo Borgotti

PER L'ENTE GESTORE

Il Direttore
Dott.ssa Chiara Fornara;
